

**INTERRUZIONE, PER LICENZIAMENTO O DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA,
DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO
SOMMA DOVUTA ALL'INPS DAL DATORE DI LAVORO NEL 2022**

Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla “Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego” [*] - con l’eccezione di quelli conseguenti alla procedura di licenziamento collettivo, trattati più sotto -, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma (il cosiddetto ticket licenziamento) pari al 41% del massimale mensile della stessa NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni (art. 2, comma 31, legge n. 92/2012 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 35/2021, n. 16 e n. 4 del 2020; API INDUSTRIA NOTIZIE n. 23, n. 15 e n. 14 del 2012).

Per il 2022, il massimale mensile dell’indennità di disoccupazione NASpI è pari a € 1.360,77 (circolare INPS 16/2/2022 n. 26, di cui si tratta in altra parte di questo notiziario).

Ne consegue che, per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell’anno in corso, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale maturata dal lavoratore negli ultimi tre anni, la contribuzione da versare sarà pari a € **557,92** (€ 1.360,77 x 41%).

Per i dipendenti che nell’ultimo triennio possono vantare un’anzianità di 36 mesi, l’importo massimo da pagare sarà quindi pari a € **1.673,76**.

Licenziamento collettivo

In caso di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991 [**], il ticket va calcolato applicando l’aliquota dell’**82%** sul massimale mensile della NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni di ciascun lavoratore licenziato (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 6/2018).

Per il 2022, pertanto, per ogni dipendente licenziato il contributo è pari, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale, a € **1.115,83** (€ 1.360,77 x 82%); per i dipendenti con anzianità pari o superiore a 36 mesi, il ticket è di € **3.347,49**. Tali importi sono **triplicati** qualora la procedura di licenziamento collettivo si concluda senza accordo sindacale e risultano pari, rispettivamente, a € **3.347,49** e a € **10.042,47**.

[*] Ossia l’indennità di disoccupazione NASpI prevista dagli artt. 1-14 del d.lgs. n. 22/2015, destinata ai lavoratori subordinati che “*abbiano perduto involontariamente la propria occupazione*” (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 7/2015; al link <https://www.inps.it/prestazioni-servizi/naspi-indennita-mensile-di-disoccupazione>, le informazioni aggiornate inerenti le sue caratteristiche: cos’è, come funziona, a chi è rivolta, ecc.).

[**] La procedura di licenziamento collettivo può essere avviata dalle imprese che occupano più di quindici dipendenti, compresi i dirigenti, e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendono effettuare almeno cinque licenziamenti, nell’arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell’ambito del territorio di una stessa provincia.